

Congresso Nazionale EDTNA/ERCA
Riccione 7-8-9- maggio 2018

Multitaskin 2.0: Presente & Futuro



I sessione
Nuovi orientamenti sociali e professionali

Cosa cambia con la definizione dell'ordine professionale: effetti «dentro & fuori» la professione infermieristica

ANNALISA SILVESTRO

***Cosa cambia con la definizione dell'ordine professionale: effetti
«dentro & fuori» la professione infermieristica***



***L'Ordine professionale
ossia***

***L'Ordine delle professioni infermieristiche
nasce con la pubblicazione della
legge n.3 del 11.01.2018***

***«Delega al Governo in materia di sperimentazione
clinica di medicinali nonché disposizioni per il
riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza
del ministero della salute»***

*Cosa cambia con la definizione dell'ordine professionale: effetti
«dentro & fuori» la professione infermieristica*



**L'iter parlamentare è stato lungo e connotato da numerosi
«stop & go»**

Per antichi stereotipi sull'ente "Ordine"

**Per scarsa informazione sull'evoluzione delle professioni
sanitarie e della professione infermieristica**

**Per carenti notizie sulle professioni sanitarie già aggregate in un
collegio o in un ordine o senza nessuno dei due**

Altro

Cosa cambia con la definizione dell'ordine professionale: effetti «dentro & fuori» la professione infermieristica

quotidianosanita.it

Governo e Parlamento

Quotidiano on line
di informazione sanitaria
Mercoledì 21 FEBBRAIO 2018

QS

Home

Cronache

Governo e
Parlamento

Regioni e
Asl

Lavoro e
Professioni

Scienza e
Farmaci

Studi e
Analisi

Archivio

Cerca



D diabete
I informazione
R responsabilità
E educazione

Diabete
QUADERNO

quotidianosanita

Con il contributo di

SANOFI

DIABETES &
CARDIOVASCOLARE



segui quotidianosanita.it



twitter



facebook



feed



newsletter



archivio

Tweet

in Condividi

G+

Condividi 146



stampa

Riforma degli Ordini. Le ragioni del 'no' di medici, farmacisti e veterinari al Ddl Lorenzin. Le audizioni in Commissione Sanità

Tra i punti più criticati da Fnomceo, Fofi e Fnovi, le modalità di voto ed il quorum per la validità dell'Assemblea elettorale, la mancata obbligatorietà automatica del Codice deontologico su tutto il territorio nazionale, ed il limite dei due mandati consecutivi. Dagli odontoiatri dito puntato anche contro la legge concorrenza e la mancata previsione di paletti per le società di capitali. AUDIZIONI [FNUMCEO](#), [CAO](#), [FOFI](#), [FNOVI](#)



02 DIC - Lo scorso giovedì Fnomceo, Fofi e Fnovi hanno ribadito la loro contrarietà alla riforma degli ordini professionali contenuta nel Ddl Lorenzin in un'audizione informale, richiesta dalle opposizioni, in Commissione Sanità al Senato. Il provvedimento, licenziato dalla Camera, e incardinato lo stesso giovedì in XII Commissione, verrà discusso solo la prossima settimana.

In occasione di questo incontro, le Federazioni hanno ribadito ai senatori tutte le loro perplessità, in particolare sull'articolo 4 del provvedimento in tema di "Riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie".

UNIVERSITÀ CATTOLICA del Sacro Cuore



ALTEMS
ALTA SCUOLA DI ECONOMIA
E MANAGEMENT DEI SISTEMI SANITARI

Corso di Aggiornamento
**Professione in Competenze
e Strumenti per i Data
Protection Officer in Sanità**

Anno Accademico 2017 -2018

Scadenza iscrizioni 5 marzo 2018

QS *newsletter*

[ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWS LETTER](#)

Ogni giorno sulla tua mail tutte le notizie di
Quotidiano Sanità.

FIWLS®

Cosa cambia con la definizione dell'ordine professionale: effetti «dentro & fuori» la professione infermieristica



**Ma comunque il traguardo è stato raggiunto al fotofinish
il 22/12/2017 grazie a volontà, impegno e testardaggine**



Cosa cambia con la definizione dell'ordine professionale: effetti «dentro & fuori» la professione infermieristica



*I festeggiamenti
dopo il voto
definitivo del
Senato*

Cosa cambia con la definizione dell'ordine professionale: effetti «dentro & fuori» la professione infermieristica



legge n.3/18

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Alto Completo Avviso di pubblica lettura Lavori Proprietari Direttive UE

PERMALINK CHIEDI

LEGGE 11 gennaio 2018, n. 3
Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. (18G00019) (GU Serie Generale n.25 del 31-01-2018)
note: **Entrata in vigore del provvedimento: 15/02/2018**

Articoli	
Capo I SPERIMENTAZIONE CLINICA DEI MEDICINALI	
1	
2	
3	
Capo II PROFESSIONI SANITARIE	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
Capo III DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL MINISTERO DELLA SALUTE	
17	
Capo IV DISPOSIZIONI FINALI	
18	

Art. 18
Norma di coordinamento per le regioni
e per le province autonome

1. Le regioni adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni di principio desumibili dalla presente legge ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

2. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 gennaio 2018

MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Lorenzin, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Cosa cambia con la definizione dell'ordine professionale: effetti «dentro & fuori» la professione infermieristica

Art. 7 punto 9, lettera a)

... sono trasformati nel modo seguente: I collegi e le federazioni nazionali degli infermieri professionali, degli assistenti sanitarie e delle vigilatrici d'infanzia (IPASVI) in **Ordini delle professioni infermieristiche e federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche.**

L'albo degli infermieri professionali assume la denominazione di albo degli **infermieri, l'albo delle vigilatrici d'infanzia assume la denominazione di albo degli **infermieri pediatrici****

sono trasformati nel modo seguente:

a) i collegi e le Federazioni nazionali degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari e delle vigilatrici d'infanzia (IPASVI) in Ordini delle professioni infermieristiche e Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche. L'albo degli infermieri professionali assume la denominazione di albo degli infermieri. L'albo delle vigilatrici d'infanzia assume la denominazione di albo degli infermieri pediatrici;

b) i collegi delle ostetriche in Ordini della professione di ostetrica;

c) i collegi dei tecnici sanitari di radiologia medica in Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;

Cosa cambia con la definizione dell'ordine professionale: effetti «dentro & fuori» la professione infermieristica



La legge e' strutturata in

n. 4 Capi

n. 18 Articoli

il Capo II « Professioni sanitarie »


***innova le disposizioni (DLCPS 13/9/46 n.233) concernenti le
funzioni, la struttura e le modalità di gestione interna degli ordini
delle professioni sanitarie***

Cosa cambia con la definizione dell'ordine professionale: effetti «dentro & fuori» la professione infermieristica



Art. 1 comma 3, lettera a)

(gli ordini) sono enti pubblici non economici e agiscono quali **organi sussidiari** dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici garantiti dall'ordinamento connessi all'esercizio professionale



Cosa cambia con la definizione dell'ordine professionale: effetti «dentro & fuori» la professione infermieristica



Art. 1 – comma 3, lettera c)

(gli ordini) promuovono e assicurano l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità delle professioni e dell'esercizio professionale

essi non svolgono ruoli di rappresentanza sindacale

promuovono e assicurano l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità delle professioni e dell'esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici dell'esercizio professionale indicati nei rispettivi codici deontologici, al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva; essi non svolgono ruoli di rappresentanza sindacale;

verificano il possesso dei titoli abilitanti all'esercizio professionale e curano la tenuta, anche informatizzata, e la pubblicità, anche telematica, degli albi dei professionisti e, laddove previsti dalle norme, di specifici elenchi;

assicurano un adeguato sistema di informazione sull'attività svolta, per garantire accessibilità e trasparenza alla loro azione, in coerenza con i principi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;


partecipano alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni di professionisti, alle attività formative e all'esame di abilitazione all'esercizio professionale;

rendono il proprio parere obbligatorio sulla disciplina regolamentare dell'esame di abilitazione all'esercizio professionale, fermi restando gli altri casi, previsti dalle norme vigenti, di parere obbligatorio degli Ordini per l'adozione di disposizioni regolamentari;

concorrono con le autorità locali e centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che possano interessare l'Ordine e contribuiscono con le istituzioni sanitarie e formative pubbliche e private alla promozione, organizzazione e valutazione delle attività formative e dei processi di aggiornamento per lo sviluppo continuo professionale di tutti gli iscritti agli albi, promuovendo il mantenimento dei requisiti professionali anche tramite i crediti formativi acquisiti sul territorio nazionale e all'estero;

separano, nell'esercizio della funzione disciplinare, a garanzia del diritto di difesa, dell'autonomia e della terzietà del giudizio disciplinare, la funzione istruttoria da quella giudicante. A tal fine, in ogni regione sono costituiti uffici istruttori di albo, composti da un numero compreso tra cinque e undici iscritti sorteggiati tra i componenti delle commissioni disciplinari di albo della corrispondente professione, garantendo la rappresentanza di tutti gli Ordini, e un rappresentante estraneo alla professione nominato dal Ministro della salute. Gli uffici istruttori, sulla base di esposti o su richiesta del presidente della competente commissione

Cosa cambia con la definizione dell'ordine professionale: effetti «dentro & fuori» la professione infermieristica



EDITORIALE OMECA CAGLIARI MARZO
2018: GRANDI INFERMIERI O PICCOLI
MEDICI?

09/04/2018

EDITORIALE OMECA CAGLIARI
MARZO 2018: GRANDI
INFERMIERI O PICCOLI MEDICI?

GRANDI INFERMIERI O PICCOLI MEDICI?

editoriale Presidente Ordine dei Medici Cagliari, Marzo 2018

Mi domando cosa potremo mai ottenere noi medici, e la sanità italiana, dal prossimo governo. Che sia un governo a 5 Stelle o un

Cerca

Ultime

AL PRESIDENTE
OMCEO VENEZIA
DOTT. LEONI

03/05/2018

5 MAGGIO, EVENTO
ECM: L'ORDINE
NON E' UNA OPI-
NIONE 13/04/2018

LINEE GUIDA PER

... a proposito di

- *indipendenza,*
- *autonomia*
- *responsabilità*

Cosa cambia con la definizione dell'ordine professionale: effetti «dentro & fuori» la professione infermieristica



Art. 1 – comma 3, lettera d)

... verificano il possesso dei **titoli abilitanti**...

Art. 1 – comma 3, lettera f)

.... Partecipano alle procedure relative alla programmazione dei **fabbisogni** dei professionisti, alle attività formative e all'esame di **abilitazione** all'esercizio professionale

promuovono e assicurano l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità delle professioni e dell'esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici dell'esercizio professionale indicati nei rispettivi codici deontologici, al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva; essi non svolgono ruoli di rappresentanza sindacale;

verificano il possesso dei titoli abilitanti all'esercizio professionale e curano la tenuta, anche informatizzata, e la pubblicità, anche telematica, degli albi dei professionisti e, laddove previsti dalle norme, di specifici elenchi;

assicurano un adeguato sistema di informazione sull'attività svolta, per garantire accessibilità e trasparenza alla loro azione, in coerenza con i principi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

partecipano alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni di professionisti, alle attività formative e all'esame di abilitazione all'esercizio professionale;

rendono il proprio parere obbligatorio sulla disciplina regolamentare dell'esame di abilitazione all'esercizio professionale, fermi restando gli altri casi, previsti dalle norme vigenti, di parere obbligatorio degli Ordini per l'adozione di disposizioni regolamentari;

concorrono con le autorità locali e centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che possano interessare l'Ordine e contribuiscono con le istituzioni sanitarie e formative pubbliche e private alla promozione, organizzazione e valutazione delle attività formative e dei processi di aggiornamento per lo sviluppo continuo professionale di tutti gli iscritti agli albi, promuovendo il mantenimento dei requisiti professionali anche tramite i crediti formativi acquisiti sul territorio nazionale e all'estero;

separano, nell'esercizio della funzione disciplinare, a garanzia del diritto di difesa, dell'autonomia e della terzietà del giudizio disciplinare, la funzione istruttoria da quella giudicante. A tal fine, in ogni regione sono costituiti uffici istruttori di albo, composti da un numero compreso tra cinque e undici iscritti sorteggiati tra i componenti delle commissioni disciplinari di albo della corrispondente professione, garantendo la rappresentanza di tutti gli Ordini, e un rappresentante estraneo alla professione nominato dal Ministro della salute. Gli uffici istruttori, sulla base di esposti o su richiesta del presidente della competente commissione

Cosa cambia con la definizione dell'ordine professionale: effetti «dentro & fuori» la professione infermieristica



Art. 1 – comma 3, lettera h)

... contribuiscono con le istituzioni sanitarie e formative pubbliche e private alla promozione, organizzazione e valutazione delle attività formative e dei processi di aggiornamento per lo sviluppo continuo professionale di tutti gli iscritti ... promuovendo il mantenimento dei requisiti professionali anche tramite i crediti formativi acquisiti sul territorio nazionale e all'estero

h) promuovono e assicurano l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità delle professioni e dell'esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici dell'esercizio professionale indicati nei rispettivi codici deontologici, al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva; essi non svolgono ruoli di rappresentanza sindacale;

h) verificano il possesso dei titoli abilitanti all'esercizio professionale e curano la tenuta, anche informatizzata, e la pubblicità, anche telematica, degli albi dei professionisti e, laddove previsti dalle norme, di specifici elenchi;

h) assicurano un adeguato sistema di informazione sull'attività svolta, per garantire accessibilità e trasparenza alla loro azione, in coerenza con i principi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

h) partecipano alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni di professionisti, alle attività formative e all'esame di abilitazione all'esercizio professionale;

h) rendono il proprio parere obbligatorio sulla disciplina regolamentare dell'esame di abilitazione all'esercizio professionale, fermi restando gli altri casi, previsti dalle norme vigenti, di parere obbligatorio degli Ordini per l'adozione di disposizioni regolamentari;

h) concorrono con le autorità locali e centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che possano interessare l'Ordine e contribuiscono con le istituzioni sanitarie e formative pubbliche e private alla promozione, organizzazione e valutazione delle attività formative e dei processi di aggiornamento per lo sviluppo continuo professionale di tutti gli iscritti agli albi, promuovendo il mantenimento dei requisiti professionali anche tramite i crediti formativi acquisiti sul territorio nazionale e all'estero;

h) separano, nell'esercizio della funzione disciplinare, a garanzia del diritto di difesa, dell'autonomia e della terzietà del giudizio disciplinare, la funzione istruttoria da quella giudicante. A tal fine, in ogni regione sono costituiti uffici istruttori di albo, composti da un numero compreso tra cinque e undici iscritti sorteggiati tra i componenti delle commissioni disciplinari di albo della corrispondente professione, garantendo la rappresentanza di tutti gli Ordini, e un rappresentante estraneo alla professione nominato dal Ministro della salute. Gli uffici istruttori, sulla base di esposti o su richiesta del presidente della competente commissione

Cosa cambia con la definizione dell'ordine professionale: effetti «dentro & fuori» la professione infermieristica



Art. 1 comma 3, lettera i)

.... separano nell'esercizio della funzione disciplinare la funzione istruttoria da quella giudicante

Gli uffici istruttori hanno al loro interno un rappresentante estraneo alla professione nominato dal ministero della salute

promuovono e assicurano l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità delle professioni e dell'esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici dell'esercizio professionale indicati nei rispettivi codici deontologici, al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva; essi non svolgono ruoli di rappresentanza sindacale;

verificano il possesso dei titoli abilitanti all'esercizio professionale e curano la tenuta, anche informatizzata, e la pubblicità, anche telematica, degli albi dei professionisti e, laddove previsti dalle norme, di specifici elenchi;

assicurano un adeguato sistema di informazione sull'attività svolta, per garantire accessibilità e trasparenza alla loro azione, in coerenza con i principi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

partecipano alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni di professionisti, alle attività formative e all'esame di abilitazione all'esercizio professionale;

rendono il proprio parere obbligatorio sulla disciplina regolamentare dell'esame di abilitazione all'esercizio professionale, fermi restando gli altri casi, previsti dalle norme vigenti, di parere obbligatorio degli Ordini per l'adozione di disposizioni regolamentari;

concorrono con le autorità locali e centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che possano interessare l'Ordine e contribuiscono con le istituzioni sanitarie e formative pubbliche e private alla promozione, organizzazione e valutazione delle attività formative e dei processi di aggiornamento per lo sviluppo continuo professionale di tutti gli iscritti agli albi, promuovendo il mantenimento dei requisiti professionali anche tramite i crediti formativi acquisiti sul territorio nazionale e all'estero;

separano, nell'esercizio della funzione disciplinare, a garanzia del diritto di difesa, dell'autonomia e della terzietà del giudizio disciplinare, la funzione istruttoria da quella giudicante. A tal fine, in ogni regione sono costituiti uffici istruttori di albo, composti da un numero compreso tra cinque e undici iscritti sorteggiati tra i componenti delle commissioni disciplinari di albo della corrispondente professione, garantendo la rappresentanza di tutti gli Ordini, e un rappresentante estraneo alla professione nominato dal Ministro della salute. Gli uffici istruttori, sulla base di esposti o su richiesta del presidente della competente commissione

Cosa cambia con la definizione dell'ordine professionale: effetti «dentro & fuori» la professione infermieristica



Art. 1 comma 3, lettera l)

.... **Vigilano** sugli iscritti agli albi, in qualsiasi forma giuridica svolgono la loro attività professionale, compresa quella societaria **irrogando sanzioni disciplinari** tenendo conto degli obblighi a carico degli iscritti, derivanti dalla **normativa nazionale e regionale** vigente e dalle disposizioni contenute nei contratti e nelle **convenzioni nazionali** di lavoro

promuovono e assicurano l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità delle professioni e dell'esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici dell'esercizio professionale indicati nei rispettivi codici deontologici, al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva; essi non svolgono ruoli di rappresentanza sindacale;

verificano il possesso dei titoli abilitanti all'esercizio professionale e curano la tenuta, anche informatizzata, e la pubblicità, anche telematica, degli albi dei professionisti e, laddove previsti dalle norme, di specifici elenchi;

assicurano un adeguato sistema di informazione sull'attività svolta, per garantire accessibilità e trasparenza alla loro azione, in coerenza con i principi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

partecipano alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni di professionisti, alle attività formative e all'esame di abilitazione all'esercizio professionale;

rendono il proprio parere obbligatorio sulla disciplina regolamentare dell'esame di abilitazione all'esercizio professionale, fermi restando gli altri casi, previsti dalle norme vigenti, di parere obbligatorio degli Ordini per l'adozione di disposizioni regolamentari;

concorrono con le autorità locali e centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che possano interessare l'Ordine e contribuiscono con le istituzioni sanitarie e formative pubbliche e private alla promozione, organizzazione e valutazione delle attività formative e dei processi di aggiornamento per lo sviluppo continuo professionale di tutti gli iscritti agli albi, promuovendo il mantenimento dei requisiti professionali anche tramite i crediti formativi acquisiti sul territorio nazionale e all'estero;

separano, nell'esercizio della funzione disciplinare, la garanzia del diritto di difesa, dell'autonomia e della terzietà del giudizio disciplinare, la funzione istruttoria da quella giudicante. A tal fine, in ogni regione sono costituiti uffici istruttori di albo, composti da un numero compreso tra cinque e undici iscritti sorteggiati tra i componenti delle commissioni disciplinari di albo della corrispondente professione, garantendo la rappresentanza di tutti gli Ordini, e un rappresentante estraneo alla professione nominato dal Ministro della salute. Gli uffici istruttori, sulla base di esposti o su richiesta del presidente della competente commissione

Cosa cambia con la definizione dell'ordine professionale: effetti «dentro & fuori» la professione infermieristica



**Bologna,
ambulanze senza
medici e con
infermieri a bordo:
sospesi i vertici del
118**



Un'ambulanza del 118

«.... vigilano ... tenendo conto degli obblighi... derivanti dalla *normativa nazionale e regionale vigente* ... *contratti e convenzioni nazionali di lavoro.*»

Inchiesta disciplinare dell'Ordine sulla gestione delle emergenze. Coinvolti il direttore Gordini e altri sei camici bianchi. Il caso in Parlamento

di ROSARIO DI RAIMONDO

Cosa cambia con la definizione dell'ordine professionale: effetti «dentro & fuori» la professione infermieristica

Capo III delle federazioni nazionali

Art. 7 comma 3

Le Federazioni nazionali emanano il **Codice deontologico** approvato nei rispettivi Consigli nazionali che deve essere recepito dagli ordini territoriali

Art. 7 comma 6, lettera a)

Lo statuto delle Federazioni nazionali approvato dai consigli nazionali definiscono la costituzione e l'articolazione delle **federazioni regionali e interregionali**

dall'articolo 5, comma 5.

2. La cancellazione, tranne nei casi di cui al comma 1, lettera c), non può essere pronunciata se non dopo aver sentito l'interessato, ovvero dopo mancata risposta del medesimo a tre convocazioni per tre mesi consecutivi. La cancellazione ha efficacia in tutto il territorio nazionale.

Capo III DELLE FEDERAZIONI NAZIONALI

Art. 7 (Federazioni nazionali). - 1. Gli Ordini territoriali sono riuniti in Federazioni nazionali con sede in Roma, che assumono la rappresentanza esponentiale delle rispettive professioni presso enti e istituzioni nazionali, europei e internazionali.

2. Alle Federazioni nazionali sono attribuiti compiti di indirizzo e coordinamento e di supporto amministrativo agli Ordini e alle Federazioni regionali, ove costituite, nell'espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali.

3. Le Federazioni nazionali emanano il codice deontologico, approvato nei rispettivi Consigli nazionali da almeno tre quarti dei consiglieri presidenti di Ordine e rivolto a tutti gli iscritti agli Ordini territoriali, che lo recepiscono con delibera dei Consigli direttivi.

Art. 8 (Organi delle Federazioni nazionali). - 1. Sono organi delle Federazioni nazionali:

- il presidente;
- il Consiglio nazionale;
- il Comitato centrale;

Cosa cambia con la definizione dell'ordine professionale: effetti «dentro & fuori» la professione infermieristica

Oltre l'ordinistica ma sempre nella l. 3/18

Art. 5 “Istituzione dell'area delle professioni socio sanitarie

- 1. Istituzione dell'area**
- 2. Individuazione dei profili da inserire nell'area**
- 3. Individuazione ambiti di attività**
- 4. Accordi per la formazione e riconoscimento titoli equipollenti**
- 5. Profili compresi nell'area**

Art. 5

Istituzione dell'area delle professioni socio sanitarie

1. Al fine di rafforzare la tutela della salute, intesa come stato di benessere fisico, psichico e sociale, in applicazione dell'articolo 6 dell'intesa sancita il 10 luglio 2014, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016, e' istituita l'area delle professioni socio sanitarie, secondo quanto previsto dall'articolo 3-octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

2. In attuazione delle disposizioni del comma 1, mediante uno o piu' accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono individuati nuovi profili professionali socio sanitari. L'individuazione di tali profili, il cui esercizio deve essere riconosciuto in tutto il territorio nazionale, avviene in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti nel Patto per la salute e nei Piani sanitari e socio sanitari regionali, che non trovino rispondenza in professioni gia' riconosciute.

3. Gli accordi di cui al comma 2 individuano l'ambito di attivita' dei profili professionali socio sanitari definendone le funzioni caratterizzanti ed evitando parcellizzazioni e sovrapposizioni con le professioni gia' riconosciute o con le specializzazioni delle stesse.

4. Con successivo accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio dei profili professionali di cui ai commi precedenti. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sentite le competenti commissioni parlamentari e acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanita', e' definito l'ordinamento didattico della formazione per i profili professionali socio sanitari.

5. Sono compresi nell'area professionale di cui al presente

Cosa cambia con la definizione dell'ordine professionale: effetti «dentro & fuori» la professione infermieristica

Oltre l'ordinistica ma sempre nella l. 3/18

Art. 6 “Modifica dell’art.5 della legge 1 febbraio 2006 n.43

1. Come individuare nuove professioni
2. Come effettuare l'istituzione delle nuove professioni
3. Come riconoscere i titoli equipollenti
4. Definizione delle funzioni caratterizzanti

Art. 6
Modifica dell'articolo 5
della legge 1° febbraio 2006, n. 43

1. L'articolo 5 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, e' sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Individuazione e istituzione di nuove professioni sanitarie). - 1. L'individuazione di nuove professioni sanitarie da comprendere in una delle aree di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, il cui esercizio deve essere riconosciuto in tutto il territorio nazionale, avviene in sede di recepimento di direttive dell'Unione europea ovvero per iniziativa dello Stato o delle regioni, in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti nel Piano sanitario nazionale o nei Piani sanitari regionali, che non trovino rispondenza in professioni già riconosciute, ovvero su iniziativa delle associazioni professionali rappresentative di coloro che intendono ottenere tale riconoscimento. A tal fine, le associazioni interessate inviano istanza motivata al Ministero della salute, che si pronuncia entro i successivi sei mesi e, in caso di valutazione positiva, attiva la procedura di cui al comma 2.

2. L'istituzione di nuove professioni sanitarie e' effettuata, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge, previo parere tecnico-scientifico del Consiglio superiore di sanita', mediante uno o piu' accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

3. Gli accordi di cui al comma 2 individuano il titolo professionale, l'ambito di attivita' di ciascuna professione, i criteri di valutazione dell'esperienza professionale nonche' i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanita', e' definito l'ordinamento didattico della formazione universitaria per le nuove professioni sanitarie individuate ai sensi del presente articolo.

4. La definizione delle funzioni caratterizzanti le nuove professioni sanitarie avviene evitando parcellizzazioni e

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario

31/1/2018

sovrapposizioni con le professioni già riconosciute o con le specializzazioni delle stesse».

Cosa cambia con la definizione dell'ordine professionale: effetti «dentro & fuori» la professione infermieristica

Oltre l'ordinistica ma sempre nella l. 3/18

Art. 12 “Esercizio abusivo di una professione”

..... se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da 3 anni a 10 anni

Art. 12

Esercizio abusivo di una professione

1. L'articolo 348 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 348 (Esercizio abusivo di una professione). - Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.

La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.

Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo».

2. All'articolo 589 del codice penale, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni».

3. All'articolo 590 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale

Cosa cambia con la definizione dell'ordine professionale: effetti «dentro & fuori» la professione infermieristica



***Oltre l'ordinistica ma
sempre nella l. 3/18***


 Art. 14

Circostanza aggravante per i reati contro la persona commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali

1. All'articolo 61 del codice penale e' aggiunto, in fine, il seguente numero:

«11-sexies) l'avere, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, ovvero presso strutture socio-educative».

Cosa cambia con la definizione dell'ordine professionale: effetti «dentro & fuori» la professione infermieristica



GRAZIE PER L'ATTENZIONE!